

Allegato "C" all'atto n.

di repertorio del 20 aprile 2021

STATUTO

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA

ART. 1 - E' costituita una società cooperativa a mutualità prevalente denominata

FONDO DI GARANZIA AL COMMERCIO TURISMO E SERVIZI

società cooperativa

ed in forma abbreviata **FOGALCO soc. coop.**

La Cooperativa è un CONFIDI, iscritto all'Elenco di cui all'art. 112, comma 1, del d.lgs. 385/1993, istituito e regolato, oltre che dalle norme di legge in materia di società cooperative, dalla disciplina di settore di cui all'art. 13 del D.L. 30/09/2003 n. 269, convertito nella Legge 24/11/2003 n. 326 e successive modificazioni ed integrazioni.

La cooperativa è basata sui principi della mutualità, non ha fini di lucro e risponde per le obbligazioni sociali solo con il proprio patrimonio.

Al fine della qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente dovranno essere rispettati i requisiti previsti dall'art. 2514 del Codice civile. Gli amministratori documenteranno la condizione di prevalenza di cui all'articolo 2512 c.c. nella Relazione sulla gestione redatta ai sensi dell'art. 2428 c.c.

ART. 2 - La cooperativa ha la sede legale in Bergamo.

Con decisione degli amministratori potranno essere istituiti o soppressi filiali, uffici amministrativi e di rappresentanza, in Italia o all'estero, o modificare l'indirizzo della sede legale e delle eventuali sedi secondarie purché nello stesso Comune.

ART. 3 - La società ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere proro-

gata con deliberazione dell'assemblea.

OGGETTO SOCIALE

ART. 4 - La cooperativa ha per oggetto l'attività di prestazione di:

- garanzie mutualistiche collettive volte a favorire il finanziamento a breve e a medio-lungo termine da parte di banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario;

- servizi connessi o strumentali all'attività di garanzia collettiva fidi.

Potrà altresì rilasciare garanzie dirette a sostenere specifiche attività assunte dai soci. Così come potrà rilasciare e/o ottenere garanzie e/o controgaranzie.

La Cooperativa, inoltre, previa iscrizione nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del Testo Unico Legge Bancaria (T.U.B.), potrà svolgere le seguenti ulteriori attività:

- prestazione di garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria dello Stato, al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese consorziate o socie;

- gestione di fondi pubblici di agevolazione (ai sensi dell'art. 47 c. 2 TUB);

- stipula di contratti con le banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia per disciplinare i rapporti con le imprese consorziate o socie, al fine di facilitarne la fruizione (ai sensi dell'art. 47 c. 3 TUB);

- le altre attività riservate agli intermediari finanziari iscritti nel predetto Elenco speciale, in via residuale e nei limiti massimi stabiliti dalla Banca d'Italia.

In particolare, ai sensi del comma 3 dell'art. 13 del D.L. 30/9/2003 n.269, possono essere prestate garanzie personali e reali, stipulati contratti volti a realizzare il trasferimento del rischio, nonché utilizzati in funzione di garanzia depositi indisponibili costituiti presso i finanziatori delle imprese socie.

La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, finanziaria, compresa l'assunzione di partecipazioni, purché accessorie e funzionali alla realizzazione degli scopi sociali.

Sempre per il raggiungimento degli scopi sociali, la Cooperativa potrà inoltre costituire o aderire a confidi di secondo grado.

OPERATIVITA'

ART. 5 - La cooperativa svolge la propria attività a favore dei soci e potrà, ricorrendone i requisiti di legge, operare anche a favore di soggetti non soci; in tale ultimo caso, comunque in misura non prevalente.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, con i soci, deve essere rispettato il principio di parità di trattamento.

La cooperativa, esclusivamente ai fini della tutela del credito, potrà mantenere in essere le garanzie rilasciate a fronte di finanziamenti concessi e da estinguere, anche nei confronti di imprese che abbiano perso la qualifica di socio ovvero ai soggetti subentranti nella posizione fideiussoria di queste ultime.

I criteri e le modalità di svolgimento della propria attività saranno stabiliti dai regolamenti, da adottarsi ai sensi dell'art. 2521 Cod.Civ.

ART. 6 - La cooperativa può stipulare convenzioni con uno o più enti e istituzioni creditizie e finanziarie per la concessione di crediti agli operatori richiedenti, per i quali essa potrà rilasciare e/o ottenere prestazioni di garanzie e/o di controgaranzie.

SOCI

ART. 7 - Il numero dei soci è illimitato e variabile, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la Cooperativa si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

Possono essere soci le piccole e medie imprese, qualunque sia la forma giuridica da loro assunta.

Possono inoltre essere soci i liberi professionisti, anche in forma associata, a condizione che al momento della domanda risultino iscritti al rispettivo Albo professionale, se istituito.

Possono altresì essere soci, ai sensi ed alle condizioni del comma 9 dell'art. 13 del d.l. 30/9/2003 n. 269, le imprese di maggiori dimensioni.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 (trenta) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, da effettuarsi con comunicazione scritta alla cooperativa.

ART. 8 - I soci devono favorire gli interessi della cooperativa e sono tenuti ad osservare il presente statuto, i regolamenti e le deliberazioni assunte dai competenti organi sociali.

Le imprese non devono avere in corso procedure di amministrazione controllata, di concordato preventivo o di fallimento ed il loro titolare o i loro rappresentanti non devono aver subito condanne ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai Pubblici Uffici.

AMMISSIONE A SOCIO

ART. 9 - Il soggetto imprenditore o libero professionista, che intende diventare socio della cooperativa, deve presentare domanda scritta, utilizzando ap-

posita modulistica, all'organo amministrativo. La domanda deve contenere l'obbligo da parte del richiedente di osservare le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della società, che deve dichiarare di conoscere per averne presa visione.

Nella domanda l'aspirante socio deve indicare l'ammontare della quota che intende sottoscrivere e deve impegnarsi al pagamento dell'eventuale tassa di ammissione o equivalente, prendendo atto che la tassa di ammissione o equivalente non sarà in alcun caso rimborsabile.

ART. 10 - L'ammissione di un nuovo socio, ai sensi dell'art. 2528 cod.civ., è attuata con deliberazione degli amministratori.

La qualifica di socio, deliberata dal Consiglio di Amministrazione, ha effetto dalla data della relativa delibera.

La deliberazione di ammissione deve essere assunta entro sessanta giorni dalla domanda e deve essere comunicata all'interessato ed annotata a cura degli amministratori nel libro soci.

Il nuovo socio deve versare, oltre agli importi della quota sottoscritta e della eventuale tassa di ammissione od equivalente, l'eventuale soprapprezzo così come determinato dagli amministratori.

Il consiglio di amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale, se non appositamente convocata, deve deliberare in occasione della sua prima riunione.

Le determinazioni assunte dagli amministratori in merito all'ammissione dei nuovi soci devono essere illustrate nella relazione al bilancio.

QUOTE

ART. 11 - La società è a capitale variabile che, in ogni caso, non può essere inferiore al limite stabilito dal comma 12, art. 13 del d.l. 30/9/2003 n. 269.

Il capitale è suddiviso in quote, anche di diverso ammontare, ciascuna di ammontare comunque non inferiore all'importo previsto dal comma 13, art.13 del d.l. 30/9/2003 n. 269.

Le quote devono essere espresse in unità di euro, senza cifre decimali.

Nessun socio può detenere una quota di partecipazione superiore alla percentuale del capitale sociale di cui al comma 13, art.13 del d.l. 30/9/2003 n. 269.

Le quote sono nominative, indivisibili e non possono essere sottoposte a pegno o vincoli né essere cedute a terzi con effetto verso la cooperativa; esse si considerano vincolate soltanto a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.

PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

ART. 12 - La qualità di socio si perde:

- per recesso, esclusione, morte o cessazione dell'esercizio dell'attività, quando si tratta di soci imprenditori individuali o liberi professionisti;

- per recesso, esclusione, messa in liquidazione della società, quando si tratta di soci imprese costituite in forma societaria.

L'accertata perdita della qualità di socio deve essere dagli amministratori tempestivamente annotata nel libro dei soci.

Dalla data della perdita della qualità di socio, gli aventi diritto o il liquidatore

possono richiedere alla Cooperativa, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC, la liquidazione e il rimborso della quota versata.

Rimborso che, tuttavia, rimarrà in sospeso sino al totale rimborso dei finanziamenti e/o garanzie eventualmente ancora in corso.

RECESSO

ART. 13 - Il socio può recedere nei casi previsti dalla legge e solo se non ha in corso operazioni assistite dalla garanzia fidejussoria della cooperativa.

Il recesso non può essere parziale né può essere esercitato, ai sensi dell'art.2530 Cod.Civ., prima che siano decorsi due anni dall'ingresso del socio nella cooperativa.

Il recesso può essere esercitato anche prima del termine qualora:

- l'affidamento connesso alla garanzia deliberata non venga perfezionato;
- il socio abbia interamente estinto il finanziamento ottenuto negli anni precedenti la comunicazione di recesso;
- il socio abbia interamente estinto il finanziamento ottenuto nell'anno di comunicazione del recesso, nel caso in cui dimostri la chiusura/cessazione/messa in liquidazione della propria attività.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC, alla cooperativa.

Gli amministratori devono esaminarla entro 60 giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Per i rapporti mu-

tualistici tra socio e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio nel quale è stato accolto.

ESCLUSIONE

ART 14 - L'esclusione del socio, oltre che nel caso previsto dall'articolo 2531 Cod.Civ., per il mancato pagamento della quota, può aver luogo per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni dei competenti organi o dal rapporto mutualistico.

L'esclusione deve essere deliberata dagli amministratori e deve essere comunicata a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC, al socio interessato.

Contro la deliberazione di esclusione, il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

L'esclusione ha effetto dalla relativa annotazione sul libro soci.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

MORTE DEL SOCIO

ART. 15 - In caso di morte del socio l'erede può subentrare in qualità di socio, purché in possesso dei requisiti, previsti dall'art.7 del presente statuto; in caso contrario deve chiedere con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC, la liquidazione e il rimborso della quota, fatto salvo il subentro dell'erede nella posizione del socio defunto per l'estinzione dell'impegno assunto dallo stesso, come previsto dall'art.5 del presente statuto. In caso di pluralità di eredi non è ammesso il subentro e gli stessi hanno titolo per chiedere la liquidazione della quota. Gli eredi, per ottenere il rimborso della quo-

ta, dovranno presentare atto notarile o atto sostitutivo di notorietà o altra idonea documentazione comprovante che essi sono gli aventi diritto alla riscossione.

LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA

ART. 16 - In caso di perdita della qualità di socio la liquidazione e il rimborso della quota avverrà, su richiesta e a favore degli aventi diritto, sulla base del suo valore nominale, nei limiti dell'importo versato a tale titolo con esclusione, quindi, dell'aumento gratuito di capitale avvenuto ai sensi dell'art.1 comma 881 legge 296/06. L'importo trasferito viene iscritto in una sottovoce della voce "capitale sociale" denominata "quota propria", distinta da altra sottovoce che accoglie il valore nominale delle quote dei soci, denominata "quote dei soci". Il valore nominale della quota del socio sarà inoltre ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale, e al netto di eventuali posizioni debitorie del socio stesso esistenti, a qualsiasi titolo, nei confronti della cooperativa.

Il soprapprezzo eventualmente versato non è rimborsabile.

Il pagamento della quota liquidata deve avvenire entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio in cui è stata inoltrata la richiesta di liquidazione e rimborso della quota.

Il consiglio di amministrazione potrà, tuttavia, rimandare, ma non oltre il termine di due anni, il rimborso delle quote, senza riconoscimento di interessi, ove accerti che i rimborsi stessi provocherebbero una diminuzione superiore al venti per cento della consistenza complessiva del patrimonio sociale.

La mancata richiesta della liquidazione e del rimborso della quota entro cinque anni dalla data della perdita della qualità di socio farà venir meno, ex art. 2949 c.c., tale diritto; e la relativa quota verrà incamerata dalla Cooperativa.

Il socio che ha in corso un finanziamento garantito dalla Cooperativa non ha diritto, quali siano le circostanze di cui agli artt. 13 e 14, alla liquidazione della quota versata prima di aver estinto integralmente il proprio debito.

Nei casi previsti dall'art.13, comma terzo, del presente statuto, la liquidazione della quota avverrà sulla base di una situazione patrimoniale trimestrale (1 gennaio – 31 marzo, 1 aprile – 30 giugno, 1 luglio – 30 settembre, 1 ottobre – 31 dicembre) redatta con i criteri di valutazione del bilancio di esercizio ed approvata dal Consiglio di amministrazione.

La situazione patrimoniale di riferimento è quella relativa al trimestre nel corso del quale il socio comunica il recesso.

Il rimborso dovrà essere eseguito nei successivi tre mesi dalla data di riferimento della situazione patrimoniale trimestrale.

Per quanto attiene la responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi si applica l'art. 2536 Cod.Civ.

ORGANI SOCIALI

ART. 17 - Gli organi sociali della società sono:

- a) l'assemblea
- b) il consiglio di amministrazione
- c) il collegio sindacale

ASSEMBLEE

ART. 18 - L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

Ciascun socio ha diritto ad un voto qualunque sia l'ammontare della quota posseduta.

I soci possono farsi rappresentare soltanto da altri soci. Ciascun socio può rappresentare non più di tre soci.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo grado che collaborano all'impresa.

La rappresentanza deve essere conferita per iscritto, pena la nullità e l'impossibilità del rappresentante a partecipare all'assemblea, esclusivamente sui moduli appositamente predisposti dalla cooperativa, e i documenti relativi devono essere dalla stessa conservati.

Il voto non può essere delegato agli amministratori, ai sindaci, ai dipendenti della cooperativa e agli altri soggetti indicati nel comma 5 dell'art. 2372 Cod.Civ.

ART. 19 - L'assemblea ordinaria deve essere convocata dal consiglio di amministrazione, almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

In considerazione dello svolgimento di assemblee separate, nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società da esplicitarsi a cura dell'organo amministrativo nella relazione di cui all'art.2428 del Codice Civile, il consiglio di amministrazione può deliberare l'utilizzo del maggior termine di centoottanta giorni, dalla chiusura dell'esercizio sociale, entro cui convocare l'assemblea annuale dei soci.

L'assemblea:

a) approva il bilancio d'esercizio;

b) nomina e revoca gli amministratori;

c) nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale;

d) determina il compenso degli amministratori e dei sindaci;

e) delibera il conferimento dell'incarico di certificazione di bilancio ad una società di revisione ove ciò sia obbligatorio per legge;

f) approva, con le maggioranze dell'assemblea straordinaria, i regolamenti previsti dal presente statuto;

g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza.

I soci, che rappresentano almeno un decimo dei voti, possono chiedere per iscritto la convocazione dell'assemblea per la trattazione di determinati argomenti.

Gli amministratori devono convocare l'assemblea entro novanta giorni dalla data di ricezione della richiesta.

ART. 20 - L'assemblea straordinaria è convocata dal consiglio di amministrazione per deliberare, ai sensi dell'art. 2365 Cod.Civ., su tutti gli argomenti ad essa riservati dalla legge.

Sono demandate all'assemblea straordinaria l'introduzione e la soppressione delle clausole statutarie che prevedono i divieti relativi alla distribuzione di dividendi, alla remunerazione degli strumenti finanziari, ove utilizzati, ed alla distribuzione di riserve nonché l'obbligo di devoluzione del patrimonio della cooperativa nel caso di liquidazione.

ART.21 - L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, deve essere convocata, presso la sede sociale o in altro Comune della Regione, con avviso contenente l'elenco degli argomenti da trattare, il luogo e l'ora dell'adunanza.

La convocazione deve essere effettuata almeno quindici giorni prima della data stabilita per la riunione mediante pubblicazione su un quotidiano locale o provinciale, eventualmente anche on-line. In mancanza di tale quotidiano la pubblicazione dovrà essere effettuata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Nell'avviso di convocazione potrà essere indicata anche la data della seconda convocazione che non potrà aver luogo nello stesso giorno della prima.

ART. 22 - L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in sua assenza, dal vice presidente vicario o dal vice presidente più anziano di età; in loro assenza è presieduta dal membro del consiglio di amministrazione presente più anziano. In mancanza il presidente viene nominato dall'assemblea a maggioranza relativa dei voti presenti. L'assemblea nomina il segretario che può essere anche persona estranea alla società e, ove occorra, tre scrutatori.

Nel caso di assemblea straordinaria o comunque ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno, la funzione di segretario deve essere svolta da un notaio.

Le deliberazioni devono essere fatte constare da verbale firmato dal presidente e dal segretario, redatto senza ritardo ai sensi dell'art. 2375 Cod.Civ.

ART. 23 - L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita:

- in prima convocazione: con la presenza, in proprio o per delega, della metà più uno dei voti spettanti ai soci della cooperativa. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei soci presenti e/o rappresentati;

- in seconda convocazione: qualunque sia il numero dei voti spettanti ai soci presenti e/o rappresentati. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza

dei voti dei soci presenti e/o rappresentati.

Per l'elezione degli amministratori, ai partecipanti all'assemblea aventi diritto al voto, verrà consegnata la scheda di voto contenente l'elenco delle candidature. Candidature che dovranno pervenire alla cooperativa, pena l'esclusione, almeno venti giorni prima della data stabilita per la prima convocazione dell'assemblea stessa.

La candidatura può essere presentata singolarmente o mediante lista di candidati, opportunamente denominata.

In quest'ultimo caso i candidati devono essere pari al numero degli amministratori previsto dallo statuto sociale.

Ogni socio potrà candidarsi individualmente o presentare una propria lista.

Le candidature singole devono essere presentate da un numero non inferiore a 15 soci legittimati a votare nell'Assemblea chiamata a eleggere le cariche sociali.

Le liste devono essere presentate da un numero non inferiore a 30 soci legittimati a votare nell'Assemblea chiamata a eleggere le cariche sociali.

La richiesta di candidatura deve contenere, tra l'altro, le seguenti dichiarazioni del candidato:

- l'attestazione di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità, nonché di possedere tutti i requisiti prescritti dalla legge e dallo Statuto per la carica di cui si candida;

- l'accettazione preventiva dell'incarico, in caso di elezione;

- l'impegno, in caso di elezione, ad adempiere i doveri legati alla carica per cui si candida con la diligenza e la professionalità richieste, nella consapevolezza delle correlate responsabilità;

- la comunicazione, per i candidati, dei loro incarichi di amministrazione e di controllo in altre società e/o altri Enti cooperativi;

- l'eventuale indicazione di appartenere ad una determinata lista di candidati.

La firma del socio candidato e dei soci presentatori devono essere autentiche, pena l'esclusione, da un notaio, e/o da un componente del Consiglio di Amministrazione e/o dal direttore/segretario della cooperativa.

Il Consiglio di Amministrazione accerta la regolarità formale delle candidature presentate e predispone le schede elettorali.

Nelle elezioni delle cariche sociali risultano nominati coloro che riportano il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano di età.

In caso di parità di età risulta eletto il socio iscritto da più tempo alla cooperativa.

ART. 24 - L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita:

- in prima convocazione: con la presenza, in proprio o per delega, dei due terzi dei voti spettanti ai soci della cooperativa. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti che costituiscono almeno due terzi dei soci presenti e/o rappresentati;

- in seconda convocazione: qualunque sia il numero dei voti spettanti ai soci presenti e/o rappresentati. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei due terzi dei voti dei soci presenti e/o rappresentati.

ART.25 - Alla eventuale convocazione dell'assemblea dei soci successiva alla seconda si applicano le disposizioni previste per l'assemblea ordinaria e straordinaria in seconda convocazione.

La convocazione deve essere fatta entro trenta giorni dalla data della prece-

dente assemblea.

ART.26 - Se è stata presentata una sola lista e nessuna ulteriore candidatura singola, le votazioni vengono effettuate per alzata di mano; con prove e controprove per la verifica di voti favorevoli, contrari e astenuti.

In caso diverso si procede al voto segreto per schede e scrutinio.

Se sono state presentate solo delle candidature singole, la scheda di voto dovrà prevedere elencate le candidature singole, esposte in ordine di presentazione.

Se è stata presentata una sola lista e delle candidature singole, la scheda di voto deve prevedere esposta sulla prima facciata i nominativi della lista e sulla seconda facciata il nominativo delle candidature singole.

Se sono state presentate più liste, la scheda di voto deve prevedere esposte, in ordine di presentazione, una lista per facciata.

Se sono state presentate più liste e delle candidature singole, queste ultime devono essere esposte sull'ultima facciata.

A ciascun socio avente diritto al voto, all'inizio dell'Assemblea, viene consegnata una scheda elettorale debitamente timbrata e vidimata dall'Amministratore incaricato, nonché dallo scrutatore incaricato.

L'Assemblea nomina tre scrutatori incaricati di raccogliere i voti e del successivo spoglio.

I soci votanti possono votare una sola lista contrassegnando il quadretto previsto accanto alla stessa.

In tal caso il voto sarà a favore di ciascun candidato della lista.

Oppure esprime una o più preferenze sino al massimo di sette, contrassegnando il quadretto previsto accanto al nominativo dei singoli candidati espo-

sti nella lista e/o nelle diverse liste e/o ai candidati singoli esposti nell'ultima facciata.

Le schede con esposte modalità di voto difformi saranno dichiarate nulle dagli scrutinatori, a maggioranza.

L'esito delle votazioni sarà convalidato dal Presidente dell'Assemblea mediante sottoscrizione del relativo verbale predisposto e sottoscritto dagli scrutatori incaricati e reso pubblico.

ASSEMBLEE SEPARATE

ART.27 - Le assemblee separate dovranno essere convocate quando ricorrono le condizioni previste dall'art. 2540, comma 2, Cod.Civ.

Le assemblee separate potranno inoltre essere convocate quando il consiglio di amministrazione lo ritenga necessario in relazione alla distribuzione territoriale dei soci, o alle materie da trattare o in presenza di particolari categorie di soci.

Esse provvedono alla nomina dei delegati che parteciperanno all'assemblea generale, quali portatori dei voti espressi dalle singole assemblee separate.

Alle assemblee separate si applicano le norme stabilite alle assemblee in ordine alla convocazione, alla validità della costituzione e delle deliberazioni, salvo quanto stabilito nei seguenti commi.

Le assemblee separate:

- sono convocate con lo stesso avviso e con lo stesso ordine del giorno dell'assemblea generale. Qualora si tratti di assemblee territoriali il luogo dell'adunanza deve essere fissato in un comune del territorio interessato;

- possono svolgersi in date differenti tra loro, purché tutte con un anticipo di almeno otto giorni rispetto alla data della prima convocazione dell'assemblea

generale;

- sono validamente costituite e deliberano con le stesse maggioranze per le assemblee dei soci;

- sono presiedute dal presidente del consiglio di amministrazione o da un vice presidente o dal consigliere delegato dal consiglio o, in mancanza, da altro soggetto eletto dall'assemblea stessa.

Le assemblee separate deliberano su ciascuno degli argomenti posti all'ordine del giorno e, per ciascuno di essi, provvedono alla nomina dei delegati e/o dei loro supplenti, che devono essere soci della cooperativa. La nomina dei delegati avviene con le stesse modalità previste per la nomina degli amministratori.

I delegati saranno portatori, nell'assemblea generale, della totalità dei voti favorevoli, contrari e astenuti, espressi dai soci partecipanti in proprio o per delega all'assemblea separata.

Nella nomina dei delegati devono essere rappresentate proporzionalmente anche le minoranze espresse dall'assemblea separata.

Per le nomine alle cariche sociali i delegati sono portatori in assemblea generale dei voti riportati da ciascun candidato.

Ciascun delegato non può rappresentare più di venti voti o frazione. Non può essere nominato delegato il socio che ricopre cariche nell'ambito della cooperativa o che ne sia dipendente.

Il verbale di ogni singola assemblea separata dovrà essere redatto e sottoscritto tempestivamente dal presidente dell'assemblea e dal segretario e trasmesso al consiglio di amministrazione per la trascrizione nel libro verbali delle assemblee.

All'assemblea generale possono assistere anche i soci che abbiano preso parte alle assemblee separate. Non spetta loro diritto di intervento e di voto.

Le delibere delle assemblee separate non possono essere autonomamente impugnate. Per l'impugnazione dell'assemblea generale si applica il comma 5 dell'articolo 2540 Cod.Civ.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART.28 - La cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre a sette membri scelti esclusivamente tra i soci imprese individuali o mandatarî di soci imprese costituite in forma societaria, o tra i soci liberi professionisti.

I componenti il Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi, con scadenza alla data dell'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Possono essere rieletti. Ma per un numero di mandati consecutivi non superiore a quelli che la legge dovesse disporre.

Non può essere amministratore e, se nominato decade, chi è già amministratore in altre cinque società cooperative o che, alla data dell'Assemblea, ha compiuto 75 anni. Nel caso di dimissioni o decadenza di uno o più amministratori il Consiglio può completarsi a norma dell'art. 2386 Cod.Civ.

Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori eletti dall'assemblea, decade l'intero consiglio e gli amministratori non dimissionari devono convocare, senza indugio, l'assemblea perchè provveda alla sostituzione dei mancanti.

Gli amministratori che subentrano in corso di mandato scadono contemporaneamente a quelli in carica.

Se vengono meno tutti i componenti il consiglio di amministrazione, le formalità per la convocazione di urgenza dell'assemblea sono assunte dal collegio sindacale che, nel frattempo, compie gli atti di ordinaria amministrazione.

L'eventuale compenso degli amministratori che si intende comprensivo del rimborso spese per la partecipazione alle sedute del consiglio di amministrazione, è stabilito dall'Assemblea. La remunerazione del presidente, vice presidenti e degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale.

Agli amministratori compete, in ogni caso, il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'incarico.

ART. 29 - Il Consiglio, nella sua prima riunione, provvede alla nomina del presidente e di uno o più vice presidenti.

In questo secondo caso deve essere indicato il vice presidente vicario. Il vice presidente vicario sostituisce il presidente nei casi di assenza o impedimento.

In caso di assenza od impedimento del vice presidente vicario lo sostituisce il vice presidente più anziano di età.

ART. 30 - Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente, sia nella sede sociale o altrove tutte le volte che se ne presenti l'opportunità o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri o dal collegio sindacale. La convocazione deve essere inviata almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, con avviso spedito con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Nei casi di urgenza il

termine può essere ridotto a ventiquattro ore.

Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente. In caso di assenza od impedimento del presidente o di altro vice presidente la riunione è presieduta dal consigliere più anziano d'età.

Il consiglio di amministrazione nomina un segretario scegliendolo anche al di fuori dei propri componenti.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori; la presenza alle riunioni può avvenire anche tramite mezzi di telecomunicazione.

In quest'ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

1) che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo;

2) che sia effettivamente possibile al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

3) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno nonchè, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese con la maggioranza assoluta dei presenti.

Le votazioni, salvo diversa esplicita richiesta, sono palesi.

A parità di voto, nelle votazioni palesi, prevale il voto di chi presiede la seduta.

I verbali delle riunioni consiliari sono trascritti nell'apposito libro e vengono sottoscritti da chi ha presieduto l'adunanza e da chi ha avuto la mansione di segretario.

Le riunioni del consiglio di amministrazione, al quale partecipano tutti i consiglieri, il collegio sindacale e l'eventuale revisore contabile, sono valide anche senza preventiva convocazione.

ART.31 - Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri e può quindi compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto di quelli che per disposizione di legge o di statuto sono riservate all'assemblea.

Esso può, a titolo esemplificativo e non tassativo:

- . stipulare convenzioni per la concessione di prestiti o crediti ai propri soci, fissando i limiti della garanzia ed ogni altra clausola o pattuizione volta a realizzare i fini per cui la cooperativa si è costituita;
- . deliberare il rilascio di garanzie nell'ambito delle convenzioni stipulate e del regolamento;
- . fissare annualmente l'importo dell'eventuale tassa di ammissione dei nuovi soci, che resterà immutata sino a nuova deliberazione;
- . per i casi particolari, dispensare dal versamento della tassa di ammissione;
- . fissare l'importo della quota di istruttoria e del corrispettivo fidejussorio, che saranno determinati in relazione all'ammontare e alla durata dell'affidamento;
- . sottoscrivere quote, azioni ed obbligazioni di cooperative, di consorzi o di società, in conformità agli scopi sociali.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei poteri ad uno o più consiglieri o a un comitato esecutivo composto da un numero minimo di 3

(tre) ad un numero massimo di 5 (cinque) membri scelti esclusivamente tra i componenti il consiglio di amministrazione.

Del Comitato esecutivo fanno parte di diritto il presidente ed il vicepresidente.

Il Consiglio di Amministrazione potrà inoltre delegare parte dei propri poteri ovvero affidare incarichi speciali ad uno o più dei suoi componenti. Potrà essere delegato al Comitato esecutivo la valutazione delle richieste di finanziamento ed il conseguente rilascio della garanzia nei limiti previsti dalle convenzioni in atto e dal regolamento approvato in sede di assemblea ordinaria.

Non possono essere delegate le materie previste dall'articolo 2381 cod.civ., IV comma.

Gli Amministratori devono astenersi dal votare per le deliberazioni riguardanti operazioni nelle quali siano personalmente interessati o lo siano i loro parenti o affini entro il terzo grado.

PRESIDENTE

ART. 32 - Il presidente del consiglio di amministrazione o il vice presidente che lo sostituisce per assenza o impedimento ha la rappresentanza legale e la firma sociale.

Egli è pertanto autorizzato a riscuotere somme da pubbliche amministrazioni, enti finanziari, istituti di credito e privati, qualunque ne sia l'ammontare e la causale, rilasciandone quietanza liberatoria.

Egli ha la facoltà di stare in giudizio nelle liti attive e passive, di nominare avvocati e procuratori davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione; può anche effettuare compromessi e transazioni.

Egli ha pure la facoltà di rappresentare la cooperativa nelle assemblee delle

società od enti partecipati, esercitandovi il diritto di voto.

COLLEGIO SINDACALE

ART. 33 - Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, nominati dall'assemblea.

Almeno un membro effettivo e uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti al registro dei revisori legali.

I sindaci possono essere scelti anche tra non soci.

Essi durano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa.

Il compenso annuale dei sindaci deve essere determinato dall'assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio. In mancanza si applicano le tariffe professionali.

I componenti il Collegio Sindacale devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente al momento della nomina ed hanno tutti i compiti e doveri stabiliti dalla legge.

Nella relazione al bilancio il collegio sindacale deve indicare quanto richiesto dall'art. 2545 Cod.Civ., in ordine al carattere mutualistico della società.

Al collegio sindacale è demandato, oltre a quanto previsto dall'art. 2403 c.c, anche la revisione legale dei conti di cui all'art. 2409 bis – 2° comma - Cod.Civ., salvo che l'assemblea disponga diversamente.

PATRIMONIO NETTO

ART.34 - Il patrimonio netto, comprensivo dei fondi rischi indisponibili, non può essere inferiore al limite previsto dal comma 14, art.13 del d.l. 30/9/2003 n.269, ed è così costituito:

a) dal capitale sociale variabile ed illimitato formato mediante versamenti dei soci nonché mediante imputazione di contributi ai sensi dell'art.1, comma 881, Legge 296/2006;

b) dalla riserva formata dai soprapprezzi versati;

c) dalle riserve indivisibili, compresa la riserva legale, formate con gli utili di gestione;

d) dagli utili di esercizio portati a nuovo;

e) da ogni altra riserva costituita per obbligo di legge, del presente statuto o dei regolamenti;

f) dai fondi rischi indisponibili.

Le riserve ed i fondi di cui al precedente comma non potranno essere ripartite tra i Soci né durante la vita della Cooperativa né all'atto del suo scioglimento.

L'importo trasferito a capitale ai sensi dell'art.1 comma 881 legge 296/06 non attribuisce alcun diritto patrimoniale o amministrativo in capo ai soci ne è computato nel capitale sociale ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea.

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

ART. 35 - L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il consiglio di amministrazione provvede alla redazione del bilancio nei termini e nelle forme di legge.

La relazione degli amministratori deve indicare specificatamente, ai sensi

dell'art. 2545 Cod.Civ., i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativistico della società.

Gli utili risultanti dal bilancio dovranno essere così destinati:

a) il 30% alla riserva legale indivisibile, come previsto dalla normativa vigente;

b) il rimanente secondo le deliberazioni dell'assemblea, su proposta del consiglio di amministrazione, ai sensi e nei limiti del primo comma dell'art.2514 Cod.Civ., salvo quanto eventualmente disposto diversamente dalle leggi speciali in materia.

E' comunque vietata la distribuzione di utili ai soci.

Le riserve, in ogni caso, non possono essere ripartite tra i soci sia durante la vita della società sia all'atto del suo scioglimento.

E' vietata altresì la remunerazione degli strumenti finanziari, qualora emessi, in misura superiore a quanto disposto dal primo comma, lettera b, dell'art. 2514 Cod.Civ.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART.36 - L'assemblea straordinaria che delibera lo scioglimento e la messa in liquidazione della società, deve provvedere alla nomina del liquidatore o dei liquidatori, determinandone i poteri.

Il patrimonio della società che risulta disponibile al termine della liquidazione, dopo il pagamento di tutte le passività e previa deduzione del capitale versato, deve essere devoluto ad un fondo mutualistico al quale la cooperativa aderisce ai sensi dell'art. 11, comma 5 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992, o, in mancanza, al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art.

13, comma 23 del D.L. 30/9/2003 n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24/11/2003 n. 326.

NORME APPLICABILI

ART.37 - Ove non diversamente stabilito dal presente statuto si applicano le norme di legge di cui al libro V, titolo VI, capo I del codice civile e all'art. 13 del d.l 30/9/2003, n.269, convertito con modificazioni dalla legge 24/11/2003 n. 326.

CLAUSOLA ARBITRALE

ART.38 - Qualsiasi controversia dovesse insorgere fra i soci o fra essi e la società incluse le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci o revisori ovvero nei loro confronti, per questioni attinenti al rapporto sociale in materia di diritti disponibili, sarà devoluta al giudizio di un arbitro o di un collegio di tre arbitri, nominati dal Presidente della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio competente, avuto riguardo alla sede legale della società, su istanza della parte più diligente tra quelle in contesa.

La scelta in ordine alla nomina di un arbitro, ovvero di un collegio arbitrale è rimessa alla parte che per prima presenta l'istanza per la nomina.

Nel caso in cui l'arbitro o uno degli arbitri designati sia impossibilitato o non intendesse assumere l'incarico, lo stesso sarà sostituito, su istanza di una delle parti in contesa, sempre dal Presidente della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio competente avuto riguardo alla sede legale della società.

L'arbitro o il collegio arbitrale deciderà ritualmente, secondo diritto.

Se per qualsiasi motivo l'arbitro o uno degli arbitri dovesse venir meno all'incarico assunto, le parti provvederanno ad una nuova nomina con le stesse

modalità di cui sopra.

Il regolamento della Camera Arbitrale, vigente al momento della domanda, si intende integralmente accettato con l'adesione al presente statuto e/o con l'accettazione delle cariche sociali.

Anche le controversie aventi ad oggetto la validità delle delibere assembleari sono devolute all'arbitro o al collegio arbitrale come sopra nominato.

Le modifiche dell'atto costitutivo modificative o soppressive di clausole compromissorie devono essere approvate dai soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.